

Chief Regulatory Affairs
Retail Regulation

Alla c.a.
Dott. Umberto Iolli
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
Centro Direzionale Isola B/5 Torre Francesco
Napoli

Posta certificata: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: consultazione pubblica concernente la verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Con riferimento alla delibera n. 252/22/CONS, con cui codesta Spettabile Autorità ha avviato il procedimento istruttorio e la consultazione pubblica nazionale concernente la verifica sulla necessità delle postazioni di Telefonia Pubblica (TP) ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la Scrivente rappresenta quanto segue.

In considerazione dell'approvazione del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche e, quindi, del mutato contesto normativo, TIM accoglie con favore l'avvio del suddetto procedimento e la possibilità di fornire le proprie osservazioni.

TIM ritiene che i bisogni dei consumatori ed il contesto tecnologico e di mercato siano completamente mutati, rispetto al momento storico in cui fu introdotto l'obbligo di Servizio Universale (SU) per gli impianti di TP. In tale contesto, si deve poi tener conto del processo di decommissioning delle reti legacy, su cui peraltro poggia la piattaforma di servizio della TP e di switch off delle centrali bypass, così come disciplinato dalla delibera n. 348/19/CONS, nonché del percorso di digitalizzazione del Paese, che ha come obiettivo ultimo il passaggio completo alle piattaforme IP di tutti i servizi di telecomunicazione. In aggiunta va sottolineato che, trattandosi di un servizio a fallimento di mercato, i costi di gestione dei sistemi e degli impianti di TP sottoposti all'obbligo di SU sono largamente superiori ai ricavi conseguiti, con la conseguenza che il servizio non è economicamente sostenibile, giustificando pertanto la dismissione dell'intera piattaforma in tutte le sue componenti, infrastrutturali e di sistema.

.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

TIM accoglie dunque con favore l'occasione della presente consultazione per sottolineare come il servizio di TP abbia definitivamente perso il proprio carattere intrinseco di universalità, non solo in virtù della prospettata eliminazione dei vincoli quantitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS per le postazioni stradali, ma soprattutto per l'evoluzione del mercato, delle tecnologie, dei comportamenti della clientela nell'utilizzo dei servizi di telecomunicazione, nonché dell'elevata capillarità della copertura radiomobile.

TIM ritiene, inoltre, che vi siano già tutti i presupposti per una revisione totale e non parziale degli obblighi di telefonia pubblica, a prescindere dall'ubicazione degli impianti (ivi inclusi, quindi, ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto, carceri, caserme, con almeno 50 occupanti), così come oggi distribuiti sul territorio nazionale ai sensi delle delibere n. 290/01/CONS, n. 31/10/CONS e n. 683/11/CONS.

In particolare poi, in relazione ai rifugi di montagna, si evidenzia che non esiste nel vigente quadro normativo alcun vincolo in merito alla inclusione di questi impianti nell'obbligo di SU¹. Con la delibera n. 486/18/CONS, infatti, AGCom aveva proposto di estendere l'obbligo per il fornitore del SU di garantire la presenza di almeno una postazione di TP anche nei rifugi di montagna, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, per ospedali, carceri e caserme. Tuttavia, all'esito del procedimento, con la delibera n. 354/19/CONS ("Esiti della consultazione pubblica avviata con la Delibera n. 486/18/CONS, recante "le postazioni telefoniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari"), l'Autorità aveva ravvisato l'opportunità di lasciare inalterato l'assetto regolamentare allora vigente, non dando così seguito alla proposta di inclusione dei rifugi di montagna dal perimetro dell'obbligo di SU.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, TIM rileva che eventuali misure volte ad incrementare gli obblighi esistenti (ivi compresa, l'individuazione di luoghi diversi da quelli indicati dalla delibera 290/21/CONS), oltre a non essere giustificate dall'attuale contesto di mercato (utilizzo del tutto residuale ed ampia diffusione del servizio di telefonia mobile, di gran lunga più efficiente del servizio di telefonia pubblica), risulterebbero porsi in contrasto con quanto già avvenuto nella quasi totalità dei mercati europei, dove infatti l'obbligo di offrire il servizio di TP in regime di SU è stato da tempo abrogato.

In sintesi, a parere della Scrivente, dovrebbe essere rimosso ogni obbligo in relazione alla distribuzione degli impianti, alle condizioni economiche al pubblico e, di conseguenza, cessare, al termine del processo di dismissione (v. infra), ogni forma di finanziamento della TP nell'ambito del SU. Tuttavia, nel definire il percorso di dismissione della piattaforma di TP, occorre soffermarsi attentamente sui seguenti aspetti.

1. Luoghi di grande rilevanza sociale (carceri, caserme con almeno 50 occupanti e ospedali/strutture sanitarie con almeno 10 posti letto)

Dai dati in nostro possesso, emerge come i circa impianti di TP situati nei luoghi di grande rilevanza sociale (sui quali AGCom ha espresso l'orientamento di mantenere

¹ Come evidenziato anche dall'Autorità nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 486/18/CONS, la legge n. 2529 del 11 dicembre 1952, che regolava la materia in questione, è stata abrogata nel 2008.

l'obbligo di SU) sviluppino mediamente pochissimo traffico (ovvero, meno di chiamate medie ad impianto nel primo semestre 2022, con circa il degli impianti a traffico zero nel medesimo periodo) e siano coperti dalla rete mobile TIM nella grande maggioranza dei casi, con la concreta possibilità che le reti mobili di altri operatori concorrano ad aumentarne ulteriormente la copertura, in un contesto di coperture nazionali mobili che sfiorano il 100%. Appare evidente, quindi, che anche per tali strutture possano valere le medesime considerazioni che l'Autorità, correttamente, formula per gli impianti stradali. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe perché di fronte ad una situazione di fatto e ad un profilo di utilizzo da parte degli utenti non dissimile da quello degli impianti stradali, le conclusioni in merito alla necessità del mantenimento dell'obbligo di SU per le postazioni di TP nei luoghi di grande rilevanza sociale debbano rivelarsi radicalmente differenti.

TIM, dunque, pur ribadendo come sussistano già i presupposti per rimuovere integralmente l'obbligo di SU anche per le postazioni di TP nei luoghi di grande rilevanza sociale, ritiene che solo un numero ristretto di esse possa essere, eventualmente, considerato di specifico interesse pubblico (es. per il traffico sviluppato, per eventuali limitazioni nella copertura radiomobile, etc.) ed, in tal senso, essere destinatario di un percorso di dismissione più progressivo.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la Scrivente propone, che per la dismissione delle postazioni di TP nei luoghi di grande rilevanza sociale:

- 1) TIM notifichi alla struttura ospitante la volontà di dismettere l'impianto con almeno 3 mesi di preavviso, evidenziando alla stessa la possibilità di formulare opposizione motivata innanzi ad AGCom.
- 2) Per i casi di opposizione, AGCom provvederà ad avviare un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione della postazione di TP, secondo il modello già delineato per gli impianti stradali nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica.

In tale contesto, occorre inoltre portare all'attenzione di codesta Spettabile Autorità la fattispecie dei centri profughi, perché questi non rientrano formalmente nell'elenco dei luoghi di grande rilevanza sociale, ma di fatto vengono trattati per prassi come tali. Alla Scrivente preme, pertanto, evidenziare che, così come già riferito per i rifugi di montagna, non sarebbe coerente con il nuovo quadro normativo estendere ai centri profughi il previgente obbligo di SU, a maggior ragione nel contesto di un provvedimento il cui scopo primario è proprio la rimozione dell'obbligo in questione.

Tuttavia, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale di tale tipologia di impianti, TIM si rende comunque disponibile a gestirli secondo il processo sopra descritto per le postazioni di TP ubicate nei luoghi di grande rilevanza sociale.

Tutto ciò precisato, preme alla Scrivente evidenziare che il mantenimento dell'obbligo di SU solo per alcune postazioni di TP necessita di una precisa analisi di impatto regolamentare, perché, da un lato, lo scarso utilizzo dell'impianto non permetterebbe assolutamente il recupero dei costi e, dall'altro, la Società - qualora ancora designata - sarebbe costretta a sostenere un costo inefficiente, dovuto all'obbligatorietà di mantenere l'intera piattaforma di servizio, ormai obsoleta e difficilmente scalabile su volumi ancora più ridotti. Pertanto, nella denegata ipotesi che l'Autorità voglia imporre il mantenimento dell'obbligo di SU per un sottoinsieme degli attuali impianti di TP in capo alla

Scrivente, non potranno a maggior ragione venir meno i corrispondenti obblighi di contribuzione (v. infra).

Si evidenzia, infine, che l'eventuale presenza degli impianti di TP non può rappresentare un ostacolo o un rallentamento per le attività di decommissioning delle piattaforme tecnologiche dei servizi RTG/ISDN, periodicamente comunicate dalla Scrivente a codesta Spettabile Autorità ai sensi della regolamentazione vigente. A tal fine, TIM si rende sin d'ora disponibile a confrontarsi con gli Uffici competenti di AGCom, al fine di individuare le modalità più opportune e/o specifiche per la tempestiva ed efficiente gestione delle casistiche in parola (i.e. impianti di TP serviti da centrali bypass, oggetto di decommissioning ex delibera n. 348/19/CONS).

2. Rifugi di montagna

Per quanto riguarda gli impianti di TP ubicati nei rifugi di montagna, come illustrato in premessa, si ribadisce che non si rinviene alcun obbligo di inclusione nel SU sulla base del vigente quadro regolamentare, né si ritiene che un tale obbligo possa essere introdotto ex novo nell'attuale quadro normativo.

Secondo TIM, pertanto, gli impianti di TP presso i rifugi di montagna potrebbero essere dimessi senza specifici formalismi, in conformità alla prassi consolidatasi da tempo anche nei rapporti con l'Autorità, nei casi di richiesta di dismissione da parte del titolare della struttura, previo invio di una mera comunicazione informativa agli Uffici competenti di AGCom. Si evidenzia, di conseguenza, come la mancanza di copertura mobile non possa rappresentare, nel caso di specie, un ostacolo alla dismissione.

TIM, comunque, pur ribadendo come ci siano già i presupposti per poter rimuovere gli impianti di TP nei rifugi di montagna senza vincolo alcuno, con spirito di fattiva collaborazione e tenendo conto della possibilità che ad un numero ristretto di essi possa essere attribuito uno specifico interesse pubblico per il traffico sviluppato, si rende disponibile ad adottare un percorso di dismissione più progressivo, analogo a quello proposto per le postazioni di TP ubicate nei luoghi di grande rilevanza sociale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, fatti salvi i casi in cui la richiesta provenga dal titolare dell'impianto – nel qual caso, TIM potrà dare corso alla dismissione informandone l'Autorità, secondo la prassi già in essere – la Scrivente propone che, per la dismissione delle postazioni di TP nei rifugi di montagna si applichi una procedura analoga a quella illustrata nel paragrafo 1 per gli impianti ubicati in luoghi di grande rilevanza sociale, ovvero:

- TIM notifichi alla struttura ospitante la volontà di dismettere l'impianto con almeno 3 mesi di preavviso, evidenziando alla stessa la possibilità di formulare opposizione motivata innanzi ad AGCom.
- Per i casi di opposizione, AGCom provvederà ad avviare un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione della postazione di TP.

L'Autorità dovrebbe, infine, tener conto, nella valutazione delle opposizioni, anche della condotta della struttura ospitante l'impianto, soprattutto in termini di eventuale morosità sistematica nei pagamenti contrattualmente previsti.

3. Obbligo di contribuzione.

Anche se la Società, fino ad oggi destinataria dell'obbligo di SU, potrà dismettere le postazioni di telefonia pubblica stradali², gli obblighi di contribuzione a carico degli altri operatori (fissi e mobili) dovranno continuare ad essere vigenti, quantomeno fino al completamento del processo di rimozione degli impianti, per le motivazioni di seguito illustrate.

A prescindere dalla possibilità di cessare qualsiasi tipo di impianto, non è tecnicamente sostenibile dismettere all'istante oltre postazioni stradali, a cui si aggiungerebbero, per quanto rappresentato nel paragrafo 1, anche quelle ubicate nei luoghi di grande rilevanza sociale. E' pertanto evidente che gli obblighi di finanziamento in capo agli operatori del settore non possono venir meno con la mera pubblicazione del provvedimento finale del presente procedimento.

L'obbligo di contribuzione a carico degli operatori (fissi e mobili) dovrà permanere per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di dismissione delle postazioni stradali. Tra l'altro, la procedura di rimozione, anche se semplificata, prevede comunque i seguenti passaggi obbligatori:

- La Società, prima di procedere alla rimozione delle postazioni, deve inviare all'Autorità l'elenco degli impianti con le relative coordinate geografiche.
- L'Autorità verifica la copertura radiomobile in corrispondenza delle postazioni e ne autorizza la definitiva rimozione.
- L'Autorità avvia un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione, ove si rivelasse una copertura radiomobile inadeguata.

Alla luce di quanto sopra, la Scrivente propone di prevedere un periodo di vigenza degli obblighi di contribuzione per le postazioni stradali di almeno 36 mesi, a partire dalla pubblicazione del procedimento definitivo. Nel corso di tale periodo, TIM continuerà a sostenere le spese volte a garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti, fino alla relativa dismissione. La Società dovrà compiere delle scelte aziendali di programmazione della spesa, nell'ottica di raggiungere l'equilibrio tra la minimizzazione dei costi ed il mantenimento del servizio, fino al completamento del piano di rimozione. Allo scopo, si ritiene che l'Autorità dovrà definire nuove regole che diano soprattutto certezza del recupero di tali costi, che si potranno definire solo a valle della pubblicazione del provvedimento finale. In tal senso l'Autorità potrebbe definire un valore standard di ristoro da applicare per ciascuna tipologia di impianto stradale dismesso allo scopo di snellire e velocizzare le attuali modalità di adempimento all'obbligo di contribuzione da parte di tutti gli operatori. La misura della contribuzione dovrà essere determinata, per ciascun esercizio contabile, in funzione dei costi sostenuti sia per il funzionamento degli impianti ancora attivi e sia per la dismissione degli impianti rimossi.

Secondo la Scrivente è sottinteso che la contribuzione debba ristorare tutti i costi sostenuti dalla Società, ivi inclusi anche quelli di dismissione, visto che la collocazione degli impianti sull'intero territorio nazionale non è stata una libera scelta commerciale dell'azienda. Infatti, in assenza degli obblighi previsti dal SU, TIM non avrebbe installato impianti stradali economicamente non redditizi, e pertanto non avrebbe neanche avuto

² Esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera e dislocate su tutto il territorio nazionale.

la necessità, al decadere di tali obblighi, di dismettere le postazioni non profittevoli, sopportandone da sola i relativi costi.

In considerazione di quanto appena illustrato, i costi di rimozione delle postazioni stradali, non più sottoposte all'obbligo di servizio universale, devono essere a pieno titolo inseriti tra i costi evitabili del CNSU³, per poi essere ripartiti tra tutti gli Operatori (fissi e mobili). L'eventuale imputazione dei costi di rimozione solo in capo a TIM andrebbe a configurare un onere ingiustificato e non proporzionale.

Per gli impianti che AGCom chiederà di mantenere in attesa dell'identificazione di opportune soluzioni nell'ambito del tavolo tecnico, l'obbligo di contribuzione deve permanere anche oltre i proposti 36 mesi fino al completamento della dismissione. Per tali casistiche, il ristoro deve includere sia il costo inefficiente di esercizio di una piattaforma obsoleta, che serve un numero ridotto di impianti, sia gli eventuali costi di implementazione delle soluzioni alternative indicate dal tavolo tecnico AGCom. Come già accennato in premessa, si tratta evidentemente di servizi eserciti in perdita, in quanto i ricavi generati da questi impianti sono nettamente inferiori ai costi che TIM sostiene per gestirli.

La Scrivente ribadisce pertanto di ritenere imprescindibile il proseguimento della contribuzione per i costi di esercizio, manutenzione e cessazione per almeno ulteriori 36 mesi dalla data di approvazione del provvedimento finale, salvo anticipo della cessazione di tutti gli impianti in data antecedente.

Si precisa ulteriormente che, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità intenda confermare il proprio orientamento di voler mantenere l'obbligo di SU per le postazioni qualitative di telefonia pubblica, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS, gli obblighi di contribuzione ai costi di esercizio della categoria di impianti in parola devono rimanere vigenti, senza soluzione di continuità rispetto a quanto in essere, anche oltre il periodo di 36 mesi, proposto come termine ultimo per completare il piano di dismissione.

4. Assistenza alla clientela

Nel contesto del percorso regolatorio che abilita la dismissione della piattaforma di TP, venendo meno gli obblighi di SU in merito a tale servizio, anche i vincoli in essere concernenti le modalità di assistenza alla clientela (in senso lato, intendendo per tale anche gli oneri informativi in merito alla dislocazione territoriale degli impianti) dovrebbero essere parimenti rimossi, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo comunitario.

La Scrivente ritiene quindi che, senza per questo addivenire all'introduzione di nuovi obblighi, possa essere ritenuto ragionevole e proporzionato prevedere espressamente il mantenimento di quanto già posto in essere da TIM in attuazione della regolamentazione vigente (con la sola aggiunta, per ciascun impianto, dell'informazione in merito alla data di prevista disattivazione o dell'avvenuta disattivazione), con esclusivo riferimento al periodo di almeno 36 mesi, proposto nei paragrafi precedenti come termine

³ Tale impostazione è stata avvalorata anche dal revisore BDO Italia S.p.A., nell'ambito del procedimento istruttorio inerente il CNSU 2010-2013, avviato dall'Autorità con la delibera n. 92/21/CIR ed al momento sospeso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

ultimo per procedere alla dismissione degli impianti di TP. Decorso tale periodo, nessun obbligo dovrebbe permanere in capo a TIM.

Fatto salvo, infine, quanto sopra illustrato, si precisa che il costo di esercizio della piattaforma di assistenza e informazione sugli impianti di TP, dando luogo anch'essa ad un onere non recuperabile, dovrà essere oggetto, per il periodo di mantenimento dell'obbligo in parola, di apposito ristoro per TIM, attraverso il meccanismo del finanziamento settoriale previsto per il SU.

5. Formato dei cartelli per la dismissione degli impianti

Per gli impianti stradali, venendo meno la possibilità di opposizione e stante la conseguente riduzione del testo richiesto per avvisare l'utenza della rimozione della postazione di TP, si richiede che il formato dei cartelli per la dismissione degli impianti sia unico ed allineato a quello più piccolo (25 cm x 25 cm).

Il formato piccolo risulta essere, infatti, sufficiente per ospitare il testo richiesto (nelle dimensioni indicate), consentendo di fatto una maggior economicità del processo.

6. Misure di sostegno per gli utenti con disabilità

Premesso che la misura di sostegno per gli utenti con disabilità prescinde dagli obblighi di SU, TIM ritiene che, in continuità con il vigente quadro regolamentare, l'obbligo debba riguardare solo gli impianti stradali, per i quali TIM, al pari di qualsiasi altro operatore, su base volontaria, fornirà il servizio di TP.

Per quanto riguarda gli impianti stradali, in considerazione della complessità operativa del piano di dismissione, la Scrivente segnala che, nel periodo di completamento del piano di dismissione (proposto di durata non inferiore a 36 mesi), l'obbligo potrebbe non essere sempre puntualmente rispettato, in quanto l'incidenza percentuale degli impianti accessibili ai consumatori con disabilità potrebbe, temporaneamente, modificarsi in funzione dell'esecuzione dei piani operativi di dismissione, che dovranno tenere anche conto dell'esigenza di minimizzare i costi ed i disagi dei cantieri per la popolazione.

La Scrivente ritiene, quindi, che sia opportuno prevedere forme transitorie di flessibilità nel rispetto del suddetto indicatore percentuale, limitatamente al periodo di 36 mesi, proposto come termine ultimo per il completamento del piano di dismissione, cosicché da poter consentire a TIM un'efficiente esecuzione dello stesso.

7. Abrogazione delle norme previgenti e coordinamento normativo

In considerazione dell'avvenuta stratificazione nel tempo delle disposizioni che regolano l'esercizio della TP nell'ambito del SU, la Scrivente ritiene che, al fine di garantire piena trasparenza e certezza della normativa applicabile, l'Autorità dovrebbe provvedere all'abrogazione integrale delle delibere previgenti, adottando un nuovo provvedimento

unico, che coordini le disposizioni che andranno a regolare il processo di dismissione della piattaforma di TP.

Rispetto a quanto indicato nello schema di provvedimento posto in consultazione, a mero titolo di esempio, si segnala la necessità di provvedere all'abrogazione anche del terzo comma dell'art. 2 della delibera n. 290/01/CONS, richiamando esso il primo articolo di detta delibera, che verrebbe però meno in seguito alla pubblicazione del provvedimento finale, in attuazione del presente procedimento.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono strettamente riservate e confidenziali ed, in tal senso, non possono essere divulgate sotto alcuna forma. Si evidenzia che l'eventuale diffusione delle informazioni oggetto della presente comunicazione arrecherebbe grave pregiudizio competitivo all'azienda e, pertanto, si richiede di adottare ogni misura utile per preservarne la segretezza.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

*Il Responsabile
Ermanno Nardone*